

C.S.N.

Centro Studi Network

Consulenti aziendali d'Italia

A cura Studio della Penna – Napoli

dott. Paolo Prezioso

www.studiodellapenna.it

fonte: Il sole 24 Ore, lunedì 22 dicembre 2014

NORME E TRIBUTI

_ “La voluntary cerca i documenti”: I contribuenti interessati alla **voluntary disclosure** devono iniziare a raccogliere tutti i documenti da fornire, prima al consulente poi all’Agenzia delle Entrate; saranno chiamati ad esibire tutti i dettagli relativi agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti all’estero. La documentazione sarà indispensabile per determinare il costo dell’operazione da discutere poi in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate. Certificati di acquisto per investimenti di immobili o altri beni mentre per le attività finanziarie occorrerà recuperare i documenti che dimostrino: - per gli acquisti più risalenti, la loro esistenza in periodi di imposta per i quali siano spirati i termini di accertamento; - per i patrimoni recenti, le modalità con le quali sono stati costituiti. (*vedere schema: gli esempi*)

_ “Crediti Iva annuali a utilizzo ampio”: Se si chiude il 2014 con un **credito IVA**, questo potrà essere usato, a certe condizioni, già dal 1 gennaio 2015. Tale credito potrà essere compensato orizzontalmente con F24, anche se la dichiarazione non è stata ancora presentata, ma solo fino alla soglia di 5mila euro. Oltre tale importo è necessaria la presentazione della dichiarazione. I contribuenti che nel 2014 hanno presentato il **modello TR** per la compensazione

del credito sorto nel primo, secondo o terzo trimestre, possono continuare la compensazione con F24 fino ad esaurimento dello stesso. L'utilizzo in compensazione orizzontale con F24 non può comunque superare i 700mila euro annui, tenendo conto degli eventuali rimborsi su conto fiscale. A parte i limiti per le società di comodo, vale la necessità di utilizzare prioritariamente il credito a chiusura di eventuali ruoli erariali di importo superiore a 1.500 euro, pena l'irrogazione della sanzione del 50%. (vedere schema: il quadro)

·

“Monitoraggio permanente sulla continuità aziendale”: Agli amministratori spetta la responsabilità della verifica dell'esistenza della **continuità aziendale**, fondamentale sia per la redazione del bilancio, sia per la gestione dell'impresa; anche per il revisore è importante per esprimere un giudizio sul bilancio, e per il collegio sindacale che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e dei principi di corretta amministrazione. Ricordiamo l'art. 2423-bis del codice civile, nella redazione del bilancio “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva delle continuazione dell'attività”. L'OIC 5 sui bilanci in liquidazione definisce l'azienda in continuità come “complesso funzionante e destinato a continuare a funzionare almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio”. Il principio di revisione 570 e il principio OIC 5 elencano alcuni indicatori convenzionali utili agli organi di controllo per verificare se sussiste il presupposto di continuità aziendale. *(vedere schema: gli elementi da considerare)*

N.B.-Ricordiamo che il 29 gennaio 2015 torna l'appuntamento annuale di TELEFISCO per approfondire tutte le tematiche fiscali introdotte dalle manovre per il 2015. Tutte le informazioni per aderire sono disponibili all'indirizzo www.ilsole24ore.com/telefisco.

Napoli 22.12.2014

Studio della Penna

dottori commercialisti

Napoli ROMA

www.studiodellapenna.it